

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

Editoriale del Segretario

Uno, nessuno e centomila

di Antonella Totaro Fila

Il 28 marzo 2019 si è insediato per il quadriennio 2019-2022 il nuovo Consiglio Nazionale Forense, che avrà sicuramente tanto da fare, secondo quanto dichiarato



dal nostro Segretario generale ANF, Luigi Pansini, in una intervista del giorno dopo, per il quale la legge professionale del 2012 non funziona e "non funzionano i consigli di disciplina, non funziona il sistema di accesso alla professione, non funziona l'esame di stato, non funzionano le specializzazioni, non funziona l'aggiornamento professionale, non funzionano i meccanismi di rappresentanza".

Nello stesso clima di confusione si collocano le note vicende elettorali legate al limite del doppio mandato per i consiglieri degli ordini circondariali e dell'istituzione forense nazionale e le conseguenti vicende giudiziarie ancora pendenti.

Vista la situazione, si dovrebbe dire che l'Avvocato oggi è veramente "nessuno" e, mentre non può più essere "uno", individualista ed autoreferenziale, senza voce nei confronti dei propri rappresentanti e sordo alle novità nel silenzio del suo studio, la categoria di appartenenza non può essere più solo la sommatoria delle "centomila" individualità che la compongono.

Ma cambiare prospettiva si può. Con l'associazionismo. Questo, infatti, è anche (continua a pag.7)



CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

ROMA
5-6 APRILE 2019

CRONACHE SOCIAL DAL CONGRESSO

"E' gravissimo quello che sta accadendo in Congresso in questi minuti. Per vari motivi, il Presidente Mascherin tenta la conferma del metodo dell'acclamazione, sperimentato con un certo successo a Catania. Il congresso rumoreggia e lo fischia. Mascherin non demorde. Si alza Sergio Paparo e insiste per votare. Mascherin cede. Due gigantesche criticità : 1) Mascherin non rispetta il Congresso e non gli riconosce

alcuna autorità, soprattutto nei suoi confronti; 2) il coordinatore di OCF, Malinconico, si spaventa e non osa contrapporsi a Mascherin. Un semplice componente dell'assemblea si deve alzare e deve, platealmente e pubblicamente, sostituirlo e correre in soccorso del Congresso. A questo punto siamo."

Post su Facebook di Ester Perifano (ex Segretario generale ANF) di sabato 6 aprile 2019 ore 11.10

SOMMARIO

<i>Editoriale del segretario</i> (Antonella.Totaro Fila)	pag.1
<i>Cronache social dal Congresso</i> <i>Avvocati alle prese con il GDPR</i> (Andrea Scarpellini Camilli)	pag 1 pag. 2
<i>La responsabilità del datore di lavoro per l'incidente occorso al suo dipendente</i> (Diego Mansi)	pag.3
<i>L'avvocato e la flat tax</i> (Franco Perrone)	pag 4
<i>Corrado Bacci: un raro esempio di uomo e di avvocato</i> (A. Sansonetti)	pag.5
<i>Le iniziative di AFL</i>	pag. 6

Coordinamento e realizzazione grafica:
Antonella Totaro Fila

Contenuti a cura di :
Antonella Totaro Fila
Andrea Scarpellini Camilli
Diego Mansi
Franco Perrone
Alberto Sansonetti

Iscriviti all'Associazione Forense di Lecce

Avvocati alle prese con il GDPR

di Andrea Scarpellini Camilli

Parte 1 - Brevi spunti per la Compliance dell'avvocato

Questi sono i passi che uno studio legale di dimensioni medio/piccole dovrà eseguire al fine di essere compliant:

1. Individuare le tipologie di trattamento effettuate e i tipi di dati (comuni, particolari, penali). In particolare, se ci sono solo clienti o se si hanno dipendenti – segretaria/o – se ci si serve da fornitori per le strumentazioni e prodotti di cancelleria e così via.



2. Individuare eventuali soggetti autorizzati – incaricati interni – come ad esempio dipendenti e praticanti che hanno accesso ai dati anche solo per consultazione, che equivale a un trattamento.

3. Individuare se ci sono Responsabili del trattamento, come ad esempio il consulente del lavoro e il gestore dei servizi web (anche la mail professionale rientra tra i servizi web, **prestate attenzione a chi è il gestore e se accetta o meno la nomina a responsabile**)

4. Censire la parte fisica (classificatori, armadi, cassetti, misure antincendio e così via) e la parte informatica (quanti pc? Che Sistema Operativo? Quante reti? Che antivirus? Come sono le password? Fotocopiatori digitali in rete? Scanner digitali in rete? Dove sono i dati? In un singolo pc/hd? Su un server? In cloud? Ogni quanto si fa il backup? E così via).

All'esito di queste prime attività si sarà compiuta buona parte di quella che nel Regolamento viene definita Valutazione di impatto e sarà più semplice

5. Compilare il **Registro dei trattamenti** che, anche se non obbligatorio, è fortemente consigliato, anche perché non ci vuol molto perché diventi obbligatorio.

6. Revisionare tutta la documentazione già esistente, in particolare l'informativa. Si dovranno altresì stipulare i contratti con gli eventuali responsabili e prevedere di dare le adeguate istruzioni ai soggetti incaricati.

7. Individuare i rischi (informatico e ambientale) e le contromisure, quelle adottate e quelle da adottare. Implementare le procedure di Data Breach.

8. Predisporre la documentazione idonea ai fini di verifiche ispettive e per sicurezza personale (accountability).

Parte 2 - I Soggetti che operano nello studio dell'avvocato

Esauriti i pochi e schematici passaggi che rendono possibile, anche se per qualcuno disagiata, rendere il proprio studio adeguato alle pretese impositive di carattere generale del GDPR occorre approfondire le singole figure che operano nel nostro studio.

La semplice individuazione, per esempio, nella figura dell'avvocato quella del Titolare e nella figura del cliente quella dell'interessato, non è sufficiente ed, anzi, può porre qualche problema interpretativo allorché il Titolare (avvocato) diventi Cliente/Interessato nei confronti del proprio Provider di servizi informatici.

Dobbiamo essere onesti e dire che quella italiana è, ad oggi, la peggior traduzione del testo madre del GDPR, nella traduzione dall'inglese all'italiano abbiamo ereditato, infatti, più incertezze lessicali che chiarezze di stampo anglosassone. La responsabilità è in parte derivante dalla molteplicità e complessità lessicale del nostro idioma e, in parte, anche dalla cattiva traduzione di alcuni singoli termini (sia per esempio il DPO Data Protection Officer, tradotto RPD Responsabile Protezione Dati, la parola responsabile – che in italiano ha molteplici significati – non doveva essere usata per tradurre Officer, in particolare nell'ambito GDPR in cui la parola Responsabile ha ben altre connotazioni (vedi art. 28))

In ogni caso, non può non riconoscersi al Regolamento di essere intervenuto nel definire i soggetti coinvolti dal trattamento dei dati personali ed in tale ambito possiamo certamente affermare che il Titolare è la persona (fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altro, determina le finalità e i mezzi del Trattamento) e quindi nel nostro ambito: l'avvocato.

In base al principio di **ACCOUNTABILITY**, traducibile con responsabilizzazione (art. 5 par. 2), il Titolare mette in atto misure tecniche e organizzative **adeguate** al fine di garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento.

Il concetto di adeguatezza non è definito nel regolamento (né altrove). Al fine della creazione di un'idea uniforme di tale concetto è auspicabile che trovino presto attuazione i codici di condotta e le certificazioni di cui agli artt. 40-43 del regolamento.

Nel frattempo, seppur vengono abrogate le misure minime quali quelle previste dell'allegato b del d.lgs. 196/2003, nulla vieta di utilizzarle come linee guida al fine di mettere in atto le misure adeguate.

Il regolamento detta anche un principio generale che possa consentire al Titolare di “rendere il conto” (dimostrare) ai sensi dell'accountability: egli dovrà mettere in atto le predette misure sia al momento di determinare i mezzi con cui il trattamento verrà effettuato sia al momento del trattamento stesso e si impegnerà a utilizzare soli i dati necessari per ogni specifica finalità.

In pratica e in altre parole qualora l'Avvocato abbia intenzione di raccogliere i dati in un archivio elettronico si preoccuperà innanzitutto di rendere quell'archivio il più sicuro possibile anche nei modi che verranno descritti più oltre (firewall, antivirus, ... se si tratta di un archivio privato; nomina a responsabile del gestore del servizio cloud se si archiverà su un cloud;...). Secondo poi, al momento dell'acquisizione del dato, si preoccuperà di anonimizzarlo ad esempio, inserendolo in cartella che nominerà diversamente dal suo contenuto o altri accorgimenti simili o, meglio ancora, proteggendo le cartelle con una password. Qualora, invece, raccolga i dati **anche** in forma cartacea dovrà procurarsi classificatori e cassetti provvisti di chiavi, possibilmente ignifughi, meglio ancora se certificati, e dovrà riporre e chiudere a chiave i dati (rectius, i documenti dove sono contenuti i dati) ogni qualvolta non siano soggetti al trattamento.

(continua a pag. 7)

La responsabilità del datore di lavoro per il sinistro occorso al suo dipendente

di Diego Mansi

“La responsabilità del datore di lavoro, per il sinistro occorso al suo dipendente, non può rimanere esclusa dal comportamento della vittima, ogniqualvolta quest’ultimo difetti dei caratteri dell’abnormità, arbitrarietà, illogicità o estraneità alle finalità produttive, ma viene limitata soltanto ai fini della conseguente quantificazione risarcitoria, in ragione del concorso di colpa della vittima”. è quanto ha stabilito, nella **sentenza n. 40 del 9 gennaio 2015**, la



sezione lavoro del Tribunale civile di Lecce, G.d.L. dott.ssa Corbascio, nell’affrontare un caso di morte del lavoratore a seguito di incidente sul lavoro.

1) Il caso

Nella fattispecie all’esame del Tribunale leccese, il lavoratore era stato incaricato, dal proprio datore di lavoro, di provvedere all’allaccio di una nuova utenza telefonica. L’intervento consisteva nel fissare un cavo telefonico sulla facciata esterna di un fabbricato, ad una altezza dal suolo superiore a metri 3,90. La posa in opera del cavo telefonico risultava, però, condizionata dalla presenza di due balconi e di una pensilina parapigioggia, posta in corrispondenza del portoncino di ingresso del fabbricato, pertanto, l’azienda aveva dotato il dipendente di una scala a pioli, composta da due elementi (pedone e terminale) e di alcuni dispositivi di protezione individuale, quali un elmetto, una cintura di sicurezza ed un paio di scarpe antiscivolo. Vi era, infine, un secondo operatore di ausilio al primo. Entrambi i lavoratori erano stati preventivamente formati dall’azienda sugli interventi in quota. Ciononostante, nel mentre il lavoratore si trovava sulla scala, in prossimità della pensilina parapigioggia, per cause non accertate, cadeva rovinosamente al suolo, riportando gravissime lesioni che ne determinavano, successivamente, la morte.

2) La portata dell’art. 2087 c.c.

Nella sentenza in commento, prescindendo dal fatto che non era stato possibile accertare se il lavoratore si fosse o meno poggiato volontariamente sulla pensilina, si è osservato che *“in nessuno dei due casi, comunque, sarebbero ravvisabili le concorrenti condizioni a cui la giurisprudenza ricollega l’esonero totale della responsabilità civile del datore di lavoro ossia, specificamente, la presenza di un atto volontario ed arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità produttive, la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali e la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa”.* La curia leccese ha, quindi, ritenuto l’attività lavorativa posta in essere dalla vittima come espressione della sfera di organizzazione e delle finalità dell’attività lavorativa, ritenendo il rischio affrontato dal dipendente, strettamente connesso alle modalità ed alle esigenze del lavoro da svolgere.

Il datore di lavoro deve ritenersi, pertanto, garante dell’incolumità fisica e

della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro ed ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e delle condizioni di sicurezza ove il lavoratore debba prestare la propria opera, vigilando, altresì, sulla persistenza di tali condizioni per tutto il tempo dell’intervento lavorativo, giacché la responsabilità datoriale, pur non essendo una responsabilità oggettiva, dovendosi escludere ogniqualvolta il comportamento del dipendente assuma il carattere dell’abnormità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive impartitegli, riveste, comunque, una funzione sussidiaria e di protezione anche nei confronti di atti imprudenti che il lavoratore potrebbe compiere durante lo svolgimento delle mansioni affidategli.

3) L’art. 1228 c.c. quale ulteriore profilo di responsabilità datoriale.

Il provvedimento giudiziale in commento ha, altresì, riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro in virtù del concorrente comportamento colposo del secondo operatore: in particolare, il giudice del lavoro ha ravvisato, quale ulteriore profilo di responsabilità datoriale, la circostanza secondo cui il secondo lavoratore, di ausilio al primo, avrebbe omesso di supportare, ai piedi della scala, l’operatore deceduto durante l’esecuzione del lavoro in quota, essendo emerso dall’istruttoria del giudizio che l’ausiliario, al momento del sinistro, si trovava all’interno dell’abitazione, intento a svolgere altre operazioni.

Il Tribunale di Lecce ha, pertanto, individuato, nella fattispecie sottoposta al suo esame, un ulteriore profilo di responsabilità del datore di lavoro, rappresentata dal fatto degli ausiliari, ai sensi dell’art. 1228 c.c. che prevede che *“salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.*

4) Il concorso di colpa del lavoratore

In ultimo, è interessante rilevare come, in modo forse opinabile, il Tribunale di Lecce, chiarita la responsabilità civile del datore di lavoro, a norma degli artt. 2087 e 1218 c.c., in ordine all’infortunio del suo dipendente, ha riconosciuto, altresì, un concorso di colpa della vittima stessa: secondo il convincimento del Giudice del merito, infatti, sebbene il comportamento posto in essere dalla vittima non possa qualificarsi come atto volontario ed arbitrario, rispondente ad impulsi meramente personali, in quanto strettamente connesso con lo svolgimento dell’attività lavorativa, lo stesso deve ritenersi, comunque, imprudente laddove gli operatori interessati all’intervento (ossia la vittima ed il collega che avrebbe dovuto reggere la scala, entrambi «tecnici di rete», quindi in pari posizione funzionale), decidevano di operare singolarmente e contemporaneamente ciascuno su aspetti diversi del lavoro, piuttosto che congiuntamente nella fissazione del cavo telefonico sulla facciata esterna dell’immobile. Tale circostanza avrebbe integrato, a giudizio del Giudicante, una responsabilità concorrente della vittima, ritenendo, quindi, imprudente la scelta, condivisa, di operare singolarmente.

In realtà, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta a diversa conclusione, ritenendo che il concorso di colpa del lavoratore non può incidere ai fini della risarcibilità del danno, atteso che *“il datore di lavoro, in*

(continua a pag. 8)

L'avvocato e la "flat tax"

di Franco Perrone

Il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019", contenuto nella legge n. 145 del 30-12-2018, all'art. 1, comma 9, contiene la grossa novità della tassazione, con l'aliquota del 15% applicata sui compensi dei professionisti, percepiti nell'anno 2019 in misura non superiore ad € 65.000 (cd. *flat-tax*).



Continua, così, il periodo (fiscale) buono per i professionisti, che ha avuto inizio l'anno 2015 (L. 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 65) secondo cui chi inizia l'attività professionale corrisponderà, nell'anno di inizio e nei quattro successivi, un'imposta sul reddito pari al 5% sui ricavi conseguiti.

Detta imposta sostituisce e comprende l'irpef e le relative addizionali regionale e comunale.

Particolarmente interessati sono gli avvocati, che vengono così esonerati dall'obbligo di procedere alla documentazione (con conseguente registrazione) delle varie spese sostenute nell'esercizio della professione.

Caratteristiche - Unitamente a quanto innanzi, gli elementi che caratterizzano il nuovo sistema sono:

- emissione di fattura cartacea (con esclusione dall'obbligo – ormai generalizzato - della fattura elettronica),
- nessun addebito dell'iva (con conseguente diminuzione, per il cliente assistito, del costo professionale),
- nessun obbligo della tenuta delle scritture contabili (registro delle fatture emesse, registro degli acquisti, registro degli inventari, ecc.), e della conseguente annotazione dei vari costi sostenuti,
- tassazione con l'aliquota fissa del 15% sui ricavi conseguiti (senza alcuna riduzione, ad esclusione dei contributi previdenziali corrisposti nel corso dell'anno).

Requisiti - Il primo requisito – soggettivo – è quello relativo allo svolgimento di un'attività professionale in forma individuale. Sono così escluse le associazioni tra professionisti (studi associati).

Ricavi - Ai fini della determinazione dei componenti

positivi di reddito da qualificare come corrispettivi, gli stessi devono essere determinati secondo il regime di cassa (e non di competenza), per cui onorari liquidati nel 2014, ma incassati nel 2015, faranno parte dei compensi dell'anno 2015.

Costi – I costi sostenuti non sono deducibili.

Ma ha, certamente, interesse a procedere alla detrazione delle singole spese – e quindi non applicare il sistema forfettario della *flat-tax* - il professionista che nel corso dell'anno abbia notevoli costi, quali, ad esempio, un dipendente.

Altri redditi - L'esistenza di un reddito da pensione non è impediente alla tassazione forfettaria (a differenza di quanto previsto per l'anno 2018, laddove il sistema di tassazione forfettaria era inapplicabile al percettore di pensione superiore ad € 30.000).

Iva sugli acquisti – Detta iva si perde, in conseguenza dell'indetraibilità dei costi e spese.

Esoneri

Oltre alle semplificazioni innanzi elencate, vanno ricordati gli esoneri da:

- a) dichiarazioni iva,
- b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche iva,
- c) studi di settore,
- d) mod. 770,




e) esonero "generale" degli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

Ma l'ultimo, ma più importante, è l'esonero dalla fattura elettronica che, nel suo primo impatto, si presenta come elemento non molto gradito dal professionista.

Va ricordato, infine, che la scelta della *flat-tax* va compiuta, improrogabilmente, entro il termine per la prima liquidazione iva utile.

Corrado Bacci: un raro esempio di uomo e di avvocato

di *Alberto Sansonetti*



“Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi” (Rita Levi-Montalcini). Corrado Bacci, avvocato fiorentino morto un paio di settimane fa, era unico perché nella sua lunga e avventurosa vita aveva dato prova di grande generosità d'animo e di una mente straordinariamente aperta e lungimirante. Aveva peraltro il dono della battuta salace e pungente che suscitava applausi come si fosse a teatro. Chi scrive, come altri amici salentini, hanno vissuto con gioia quelle giornate “particolari”, assai rare nel nostro mondo forense, afflitto da tanti mali e tra questi la tendenza a lamentarsi e piangersi addosso. A lui si deve l'invenzione della formula (lanciata nell'assemblea straordinaria degli avvocati di Rimini 1990 e consacrata nel Congresso straordinario forense di Venezia 1994) *“un avvocato un voto”* che significava restituire a tutti gli avvocati, dal più celebre all'ultimo della scala del successo, eguale dignità di esprimere col voto la cosiddetta governance. Quella formula consentì di partorire a Maratea 1995

l'organismo unitario dell'avvocatura, in sigla O.U.A. una forma di rappresentanza che nasceva dal basso, secondo le regole della democrazia, e che, per questa sua natura, era legittimata a svolgere la funzione di rappresentanza politica dell'avvocatura, che impropriamente aveva svolto il C.N.F.

Ma sappiamo la fine che ha fatto quell'organismo! Da una decina d'anni Corrado Bacci, come un Cincinnato, si era ritirato a vita privata nei boschi del Casentinese (sarà forse rimasto deluso della piega che aveva preso la politica dell'avvocatura?). In occasione dell'ultimo consiglio nazionale dell'ANF di lui ha parlato Cesare Piazza (illustre avvocato fiorentino e uomo di punta dell'azione sindacale in ambito forense) con voce commossa, ricordando la sua storia difficile e come partendo da umili origini, avesse raggiunto risultati eccellenti con la professione, dei quali era orgoglioso. Non ha mancato di sottolineare i fatti dai quali emergeva il suo animo nobile e generoso, difensore degli ultimi e dei discriminati (tra questi i lavoratori) incurante del suo personale successo anche economico. Sul numero 2 del 1 marzo 1999 di Nuovo Ruolo venne pubblicato un suo articolo (tratto dal Notiziario Forense di Firenze) dal titolo intrigante *“Consigli ad un giovane collega, ovvero deontologia alla rovescia”* che dava la misura dell'estro e della simpatia del personaggio.

Corrado Bacci...Ti sia lieve la terra.

dell'ANTIRUST...
ammessa la possibilità di fare pubblicità dell'avvoca...
ed è stato abolito il minimo tariffario.
Osbene, a nostro sommo...
avviso, per dare una impo...
adeguata al quesito con...
ferimento al nostro Ordine...
professionale, occorre fare...
meditata e serena rifles...
sulle funzioni istitu...
zione assolve dai Consigli...
riali in virtù della...
professionale del...
54 nr. 36, con il rela...
lamento di attuazione...
pari data, e delle...
leggi di modifica...
o così riassumersi:
dia e revisione...
albi professiona...
dei praticanti;
disciplinare nei...
scritti all'albo...
sul decoro...
l'esercizio...
di pareri...
di onora...
degli...
nti per...
dirit...
i, nel...
por...
ro-...
n-...
a

Consigli ad un giovane collega

Overo deontologia alla rovescia

Un simpatico articolo di Corrado Bacci tratto dall' "Notiziario Forense" - Organo del Sindacato Avvocati Firenze e Toscana - del giugno 1998.

Un neo-procuratore, alle soglie della professione, mi ha chiesto consiglio circa le regole da osservare per diventare un buon avvocato.

Poiché la domanda era generica gli ho chiesto che mi specificasse i suoi obiettivi concreti: voleva egli acquisire nell'ambiente reputazione di professionista capace, onesto ed integerrimo, finendo, però, la vita intento a redigere una comparsa od una memoria difensiva, costretto, cioè, a lavorare sino all'ultimo respiro essendo riuscito,

tutt'al più ad acquistare la casa abitata e ad accumulare qualche modesto risparmio "per un bisogno": o voleva far soldi, tanti, e alla svelta? Il giovane non è ipocrita e mi ha confessato di optare per la seconda soluzione. Gli ho, quindi, elencato una serie di comportamenti e di regole consigliandone l'adozione ma ammettendone, a malincuore, la bontà dei risultati.

Una specie di deontologia alla rovescia che ritengo doveroso trasmettere al maggior numero possibile di colleghi, onde evitare sperequazioni; anche se, va detto, molti colleghi non ne hanno alcun bisogno per-

ché già ben avviati sulla strada che mi accingo a tracciare.

1) Per prima cosa procurati del lavoro. E inutile diventare un pozzo di scienza se non hai clienti. Una buona fonte è costituita dai carrozzieri, i quali ti potranno fornire una serie di "sinistri" (non ti far impressionare dal termine!) da gestire in maniera semplice, con semplici nozioni desunte non già dalla dottrina ma dai parametri seguiti dai giudici cittadini; poca fatica, molto "nero", risultati brillanti. Col tempo potrai anche acquistare rispettabilità divenendo un esperto di responsabilità civile ed acquisendo, come clienti, importanti compagnie di assicurazione. Non trascu-

SOMMARIO

Gli atti diretti al Comune si notificano in via Starella (Aldo Petrelli) pag. 2

In margine alla sentenza n. 361 della Corte Cost. (Cesare Taurino) pag. 3

Osservatorio TAR: Le innovazioni della Merloni -Ter (Enzo Parato) pag. 4

"Briciole" La pena dell'esecuzione (...immobiliare) (Giorgio De Nini) pag. 5

Fattura: casi pratici per la corretta esposizione dei rimborsi spese (Corrado Lofari) pag. 6


Disapplicazione da parte dell'autorità ord. del provv. amm.vo illegittimo (Iunio Valerio Romano) pag. 7

Illegittima l'iscrizione di imperio alla Cassa di Prev. e Ass. Forense (Fedele Rigliaco) pag. 8

I lamenti della Pretura di Nardò (Salvatore De Vitis) Lettere al Direttore (Maria Cristina Metrangolo) pag. 9

Continua in ultima pagina

Le iniziative di AFL



AFL ASSOCIAZIONE FORENSE LECCE

in collaborazione con



APULIA
FILM
COMMISSION
PUGLIA. SCENES TO EXPLORE



CINEPORTI
DI PUGLIA
BARI LECCE FOGGIA



Spazi@ineforum
Cini Lecce

PRESENTA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DAL TITOLO

CINEAFL

AVVOCATI AL CINEMA

progettata per consentire un percorso formativo attraverso l'ausilio delle immagini e l'intervento di esperti giuristi e del settore di riferimento, ed invita Avvocati e praticanti a partecipare al primo incontro formativo che avrà luogo
il giorno 19 MARZO 2019 alle ore 20,00

PRESSO

SALA CINELAB "G. BERTOLUCCI"

dei CINEPORTI DI PUGLIA - LECCE

Via Vecchia Frigole 36

con la proiezione del film:

"TERRAFERMA"
di Emanuele Crialesse (2011)

RELATORI:

Avv. Iolanda DE FRANCESCO

Presidente A.T.I.D.U. Associazione Territoriale per la Promozione e la Tutela dei diritti umani

Dr. Giampiero CLEOPAZZO

Consigliere Nazionale Cini Cineforum Italiano

INGRESSO GRATUITO - POSTI DISPONIBILI: 80

E' possibile prenotarsi con email al seguente indirizzo: **info@anflecce.it**

La partecipazione sarà possibile solo previa conferma da parte dell'associazione con lo stesso mezzo.

L'evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.

IL SEGRETARIO AFL
Antonella TOTARO FILA

Avvocati alle prese con il GDPR

(segue da pag.2)

Il regolamento impone infatti di non rendere accessibili i dati a un numero indeterminato di persone. Sono **CONTITOLARI** coloro che concorrono a determinare le finalità e i mezzi del trattamento. I contitolari devono determinare in modo trasparente le rispettive responsabilità.

Esempi classici nello Studio legale sono quello dell'Associazione Professionale, fatti salvi diversi accordi interni, oppure il mandato congiunto. Può essere considerato come Contitolare anche il Consulente di Parte quando concorre a determinare finalità e mezzi del trattamento

Il Regolamento definisce **RESPONSABILE** quel soggetto (persona fisica, giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo) che tratta i dati **per conto** del Titolare. Da questa breve definizione emerge che il

Responsabile di cui parla il regolamento non è più quello ex art. 30 d.lgs. 196/2003, ma è un soggetto esterno cui il Titolare affida il trattamento di particolari categorie di dati e per determinate finalità.

A tal fine il titolare potrà rivolgersi solo a soggetti che, a loro volta, rispettino – mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate – il Regolamento e siano in grado di dimostrarlo.

Tra il Titolare e il responsabile deve intercorrere un contratto/accordo scritto che sia vincolante per il Responsabile e che deve espressamente disciplinare come minimo le seguenti attività:

- a) la materia disciplinata;
- b) la durata del trattamento;
- c) la natura e la finalità del trattamento (è il Titolare che decide la finalità);
- d) il tipo di dati personali (se particolari o meno. Ciò ai fini del consenso e delle altre esimenti al trattamento);
- e) le categorie degli interessati;

f) gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Sarà il Titolare a dover istruire il Responsabile sulla finalità per cui gli consente di trattare i dati per suo conto. Il Responsabile dovrà garantire per se stesso e per i suoi incaricati di:

- 1 impegnarsi a un obbligo di riservatezza o averlo per legge;
- 2 aver adottato tutte le misure di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- 3 quando intende ricorrere a sua volta ad un altro Responsabile lo faccia su autorizzazione del Titolare e si preoccupi di stipulare col nuovo Responsabile un contratto che abbia le stesse garanzie di quello che lo lega al Titolare;
- 4 aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento

che dovrà compiere;

5 assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme sulla sicurezza dei dati personali;

6 impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati una volta raggiunta la finalità se è il Titolare a richiederlo;

7 impegnarsi ad essere collaborativo per ogni attività ispettiva e di revisione a

carico o per conto del Titolare.

In pratica e in altre parole, anche il Responsabile dovrà garantire il rispetto del principio di Accountability previsto dall'art. 24, anche perché non bisogna dimenticare che il Responsabile è comunque un Titolare a sua volta. Il Responsabile che aderisse, nel momento in cui verranno ad esistenza, ai codici di condotta o alle certificazioni di cui agli artt. 40-42, avrà un sufficiente grado di affidabilità per quanto concerne il rispetto del Regolamento.

L'RGDP si preoccupa di specificare che il contratto tra Titolare e Responsabile potrà anche essere stipulato attraverso clausole tipo che

(continua a pag.8)



Uno, nessuno e centomila

(segue da pag.1)

uno dei temi della campagna di comunicazione 2019 dell'Associazione Nazionale Forense. Non inteso nel senso delle innumerevoli sigle dei movimenti ed associazioni sempre più frammentati e sempre meno rappresentativi generatisi nel mondo forense, ma come necessità di aggregazione, per dare forza alle proprie proposte e richieste nei confronti di un legislatore sempre più penalizzante, da un lato, e per continuare a lavorare ma con altre modalità, dall'altro.

Penso alla possibilità di unirsi sotto il simbolo di un'associazione trasversale, che una parte dell'esperienza dell'OUA ha rappresentato e che, invece, l'istituzione dell'OCF (Organismo Congressuale Forense) ha di fatto tradito, per svolgere funzioni di tutela sindacale.

Ma si pensi soprattutto alle nuove forme che può assumere la

nostra professione: all'esercizio in forma societaria e con prestazioni anche a carattere multidisciplinare di cui agli artt. 4 e 4bis della L. 31.12.2012 n.247 (come modificata dalla L.124/2017), sebbene la normativa fiscale sulla flat tax, decisamente in controtendenza, ne disincentivi il suo utilizzo; ai possibili contratti di collaborazione fuori e negli studi, anche in regime di monocommittenza, non espressamente vietati dalla legge; e si pensi alle opportunità date dalla tecnologia, che già ad AFL, la nostra associazione territoriale, ha consentito di realizzare un nuovo sito ed una piattaforma dove mettersi in rete, collaborare e far incontrare domanda ed offerta di prestazioni legali e su cui, appunto, consiglio di registrarsi.

Solo così l'Avvocato smetterà di essere "nessuno" e sarà invece "uno" organizzato, appartenente con orgoglio alla categoria di quei "centomila" che saranno stati in grado di essere al passo con le scommesse del futuro.

Antonella Totaro Fila

Avvocati alle prese con il GDPR

(segue da pag.7)

verranno adottate dalla Commissione o dall'Autorità di Controllo (al momento non esistono).

Il regolamento dedica ben tre pagine al Responsabile, ma ciò nonostante molte parti sono lasciate alla libera interpretazione, la qual cosa sta creando diversi problemi interpretativi.

In particolare, non è ancora ben chiaro se debba essere nominato Responsabile il Commercialista, mentre nessun dubbio può sorgere in merito al Consulente del Lavoro o al Medico del Lavoro, così come nessun dubbio può sorgere in merito al provider di servizi web per quegli studi legali che abbiano un sito, un dominio mail dedicato o comunque uno spazio hosting. Così come va assolutamente nominato Responsabile il provider di servizi cloud qualora ci sia, nonché la società fornitrice del Gestionale di studio.

Altra figura che si presenta ambigua rispetto alla nomina a Responsabile è il Domiciliatario o il sostituto d'udienza. Se questi avranno l'incarico di sostituire l'avvocato per meri adempimenti, quali la richiesta di un rinvio o la presenza a un'udienza che già si sa verrà rinviata, non avranno bisogno di alcuna nomina. Se però il domiciliatario o il sostituto di udienza avranno anche il compito di discutere la causa potrebbe essere necessaria la nomina a Responsabile, con quanto ne consegue.

Nelle ultime settimane sono fioccate nomine da parte delle banche che hanno ritenuto di dover nominare Responsabili gli avvocati che si occupano, per loro conto, del recupero crediti. Il dibattito è aperto.

La figura del Responsabile rappresenta una delle opportunità per noi avvocati in quanto come abbiamo visto è una figura che, fra le altre cose, necessita di un contratto completo e complesso e che comporta delle responsabilità che

solo un legale è in grado di affrontare al meglio.

Possono esistere anche dei soggetti, internamente alla struttura – nel nostro caso dello studio legale – cui il Titolare abbia autorizzato il trattamento dei dati. Tali soggetti sono ad esempio i collaboratori, i praticanti, le segretarie/i segretari. Il Regolamento si preoccupa di dire che tali soggetti possono trattare i dati SOLO se sono istruiti in tal senso dal Titolare. Non sono previste forme particolari di nomina/indicazione ma sarebbe opportuno anche in questo caso prevedere una forma scritta – anche l'aggiunta di semplici clausole al contratto di lavoro nel caso di segretarie/segretari ad esempio – anche al fine di garantire il Titolare nei casi di visite ispettive. Dovrebbe come minimo essere garantito, tra il Titolare e i suoi incaricati, un obbligo di riservatezza da parte di questi ultimi nonché l'obbligo di attenersi alle istruzioni.

In breve ed in chiusura, la definizione sistematica di adempimenti (come nella vecchia disciplina) è da ritenersi superata, non avremo più la classica griglia di adempimenti schematici da spuntare come si fa con le caselle delle cose da fare.

Il classico "TO DO" a cui siamo stati abituati da un regime legislativo di tipo impositivo ha ceduto il passo ad un approccio molto diverso, che premia soprattutto la sensibilità dell'operatore rispetto ai temi della riservatezza e della protezione del dato che gli viene affidato.

Ma siamo pronti ad esprimere la sensibilità che ci viene richiesta?

In un momento di rivoluzione copernicana rispetto al tema della libera circolazione delle informazioni e della rinnovata tutela dei dati personali (anche in conseguenza dell'avvento di tutte le nuovissime tecnologie che sono capaci di trasformare l'informazione, il dato, in denaro) Il GDPR non da risposte, ma aiuta il titolare (per noi l'avvocato) a porsi le domande giuste.

Andrea Scarpellini Camilli

La responsabilità del datore di lavoro.....

(segue da pag.3)

caso di violazione di norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza e negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso" (Cass. civ., 13 febbraio 2012, n. 1994, in Giust. civ. Mass., 2012, 2, 154). D'altronde, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso con la conseguenza che "il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale

concorso di colpa del lavoratore" (Cass. civ., 25 febbraio 2011, n. 4656, in Giust. civ. Mass., 2011, 2, 303).

La Suprema Corte, procedendo in questa direzione interpretativa, ha respinto il concetto di concorso di colpa, riconoscendo, inoltre, al dipendente il pieno diritto a ricevere dal datore di lavoro il risarcimento del danno subito in seguito al verificarsi dell'evento accidentale, anche quando il dipendente abbia ommesso di adottare i dispositivi di protezione individuale, messi a disposizione dal datore di lavoro, atteso che su quest'ultimo grava l'obbligo di vigilare sull'effettivo utilizzo dei predetti dispositivi di protezione (Cass. civ., 16 aprile 2013, n. 9167, in Guida dir., 2013, 22, 63). Contrariamente all'interpretazione assunta della Curia leccese, la giurisprudenza di legittimità ha, invece, sempre affermato un principio generale a garanzia del lavoratore, a tutela non solo degli infortuni occorsi a seguito di una sua distrazione, ma anche per quelli verificatisi in seguito ad un suo comportamento negligente, imprudente o imperito, sicché, la sentenza in commento non pare, sul punto, allineata con le costanti coordinate ermeneutiche della Suprema Corte che escludono la possibilità di traslare, in capo al lavoratore, in ragione di un suo concorso di colpa nella verifica del sinistro, parte della responsabilità per l'infortunio medesimo.

Diego Mansi